



ASSOCIAZIONE ITALIANA LIBERA PESCA SPORT CIRCOLO COMUNALE PESCATORI BUSSESI

Via A. Gramsci, snc – 65022 Bussi sul Tirino (PE)
e-mail: ailps@libero.it – www.ailpsbussisultirino.it

REGOLAMENTO PESCA ACQUE IN CONCESSIONE

ACQUE CONVENZIONATE A.I.L.P.S. - CIRCOLO COMUNALE PESCATORI BUSSESI -

1. Le acque in concessione A.I.L.P.S. - Circolo Comunale Pescatori Bussesi - siti nel comune di Bussi sul Tirino (PE) sono quelle comprese: **Dai confini con la Provincia di l'Aquila a valle fino a 200 mt. a monte del Ponte la Corte – Loc. Circhiello.**

DOCUMENTAZIONE PER LA PESCA

2. Fermo restando le normative previste dalle leggi vigenti in materia, l'esercizio della pesca sportiva nelle acque in concessione A.I.L.P.S. - Circolo Comunale Pescatori Bussesi – si svolgerà nel rispetto dei principi e dalle norme riportate nel presente regolamento.
3. In particolare il pescatore dovrà essere munito di Licenza di Pesca Governativa in corso di validità, Tessera A.I.L.P.S. - Autorizzazione del Concessionario Libretto di Controllo Catture, il cui costo è stabilito annualmente dall'Associazione.
4. La Tessera A.I.L.P.S., l'Autorizzazione del Concessionario (Card Circolo Comunale Pescatori Bussesi) e Libretto di Controllo Catture , saranno rilasciati presso la Sede di Bussi sul Tirino o nei punti vendita regolarmente autorizzati, essi costituiscono autorizzazione del concessionario ad esercitare la pesca nelle acque di cui al punto 1, essi sono strettamente personali.
5. La regolamentazione degli iscritti è dettata da normative interne all'associazione. in ogni caso, sono previste tariffe d'iscrizione agevolate per:
 - a) RESIDENTI O NATIVI DI BUSSI SUL TIRINO
 - b) RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PESCARA
 - c) ULTRA SESSANTACINQUENNI
 - d) MINORI DI ANNI 14
 - e) DIVERSAMENTE ABILI
6. Si intenderà, pertanto, privo di autorizzazione chiunque eserciti la pesca senza permesso del Concessionario.
7. Il libretto di Controllo Catture dovrà essere **ricongegnato entro il 30 MARZO dell'anno successivo**. La mancata restituzione dello stesso, oltre alla sanzione amministrativa prevista (L.R. 44/85), potrà comportare l'esclusione del rilascio per l'anno successivo.

PERIODI DI PESCA

8. Nelle acque di cui al punto 1 è fatto divieto di pesca dal tramonto della 1^a Domenica di Ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima Domenica di Febbraio.
9. La pesca è consentita dall'alba dell'ultima Domenica di Febbraio al tramonto della prima Domenica di Ottobre nelle giornate di **LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ SABATO, DOMENICA E FESTIVI INFRASETTIMANALI**.
10. L'Associazione si riserva la chiusura totale o parziale del tratto in concessione in occasione di eventi straordinari (ripopolamenti, manifestazioni sportive, opere di manutenzione e in tutte quelle occasioni di cui necessita) o nel caso in cui vengano istituiti tratti di divieto di pesca.

MISURE MINIME

11. Trota cm. 25
12. Durante il periodo di una gara di pesca, solo nel campo gara la misura minima della trota è di cm. 22.
13. Il pesce catturato sotto misura, va rimesso in acqua immediatamente usando i dovuti accorgimenti quali: bagnarsi le mani e slamarlo con cautela, qualora fosse necessario per non arrecare danno al pesce va tagliata la lenza il più vicino possibile all'apparato boccale.

LIMITAZIONI E MARCATURA DELLE CATTURE

14. Il limite pro-capite di cattura per la **Trota è di 5 (cinque) capi giornalieri – frutto delle prime cinque catture.**
15. Raggiunto il limite massimo il pescatore può proseguire la pesca in **NO KILL**.

16. Il pescatore, all'inizio dell'esercizio della pesca deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del libretto, la data e ogni cattura immediatamente dopo averla cestinata.

17. Le altre specie presenti (non salmonidi) vanno contrassegnate ma non è posto alcun limite giornaliero.

ATTREZZI E MODALITÀ DI PESCA

18. La pesca è consentita:

- con una sola canna con o senza mulinello e con un solo amo senza ardiglione oppure con ardiglione schiacciato;
- con sistema a mosca con coda di topo, moschera o camolera, con l'uso massimo di tre ami.
- con sistema spinning con l'uso del cucchiaino, pesciolini finti e minnow.

19. L'uso del guadino è consentito solo come ausilio per salpare il pesce.

20. Non è consentito alcun altro attrezzo inclusa la bilancia.

ESCHE CONSENTITE

21. Sono consentite tutte le esche naturali ad eccezione della larva di mosca carnaria (Bigattino) di cui ne è vietata la detenzione, del sangue, del pesce vivo nonché qualsiasi forma di pasturazione.

22. E' vietato zavorrare il terminale della coda di topo.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

23. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e natura, sia in acqua che sulle sponde, con particolare riferimento a sacchetti di plastica e contenitori per le esche.

DIVIETI E SANZIONI

24. Nel tratto in concessione del fiume Tirino è instaurata tassativamente la pesca a piede asciutto, e cioè sarà vietato esercitare l'azione di pesca entrando e/o camminando nel letto del fiume.

25. E' vietato lasciare attrezzi da pesca in fase attiva incustoditi.

26. E' vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o pescato che dovrà essere trattenuto nel proprio cestino o carniere e segnato sul proprio libretto segna catture

27. E' vietato qualsiasi forma di pesca da natante e l'uso dello stesso per spostamenti o per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.

28. E' vietata la pesca subacquea.

29. E' vietata la pesca a strappo.

30. E' vietata la pesca dai e sotto i ponti.

31. Qualora il pescatore contravvenga ai divieti, alle norme del regolamento e alle disposizioni di leggi vigenti in materia gli verrà immediatamente ritirato il permesso di accesso all'esercizio della pesca del tratto in concessione.

VIGILANZA

32. Il servizio di vigilanza nelle acque in concessione A.I.L.P.S. - Circolo Comunale Pescatori Bussesi – ai fini dell'accertamento di eventuali infrazioni, è espletato dal Corpo di Vigilanza Ittico-Venatorio- Ambientale della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani, dalla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Ittica e Ispettori A.I.L.P.S. E' valida la verbalizzazione anche da parte di un singolo Guardapesca.

33. Per l'effetto dell'affiliazione è fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli agenti della vigilanza, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, tasche, automezzi e tende da campeggio, ove potrebbero essere riposti pesci, esche o attrezzi inerenti la pesca.

34. Ogni associato ha il dovere di segnalare agli Agenti della Vigilanza, all'Associazione, ogni infrazione accertata o casi evidenti di inquinamento nelle acque in concessione.

VARIE

35. Qualora il pescatore dovesse catturare pesci che presentino segni di probabile malattia, è tenuto, nel limite del possibile, a farli pervenire all'Associazione per un successiva analisi.

PRINCIPALI SANZIONI E PENE PECUNIARIE

36. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento vigono le disposizioni contenute del R.D. n. 1604 del 08/10/1931 e nella L.R. n. 44 del 17/05/1985.

ALL'ATTO DEL RILASCIO DEL PERMESSO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA DELLE ACQUE IN CONCESSIONE IL PESCATORE SI IMPEGNA A RISPETTARE E AD ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI SOPRA ELENcate